

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

V^a SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 053/CFA

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 020/CFA– RIUNIONE DEL 19 GENNAIO 2015

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Stefano Agamennone, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA CALC. FRANCESCA COLUCCIO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ, EX ART. 109 N.O.I.F. CON CONSEGUENTE RIPRISTINO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TORINO CALCIO FEMMINILE (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. del 26.9.2014)

Con decisione del 7.7.2014, il Dipartimento Calcio Femminile della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Coluccio Francesca nei confronti della società A.C.F. Torino, a norma dell'art. 109 N.O.I.F..

Osservava il Dipartimento Calcio Femminile, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta di svincolo della calciatrice.

La società A.C.F. Torino impugnava la decisione dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti riproponendo le ragioni dedotte nella propria opposizione dinanzi all'organo di prima istanza, nella quale aveva sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 109 N.O.I.F. al caso di specie poiché l'inattività della calciatrice era stata causata da una serie d'infortuni patiti da quest'ultima.

All'esito del relativo procedimento, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglieva il reclamo della società A.C.F. Torino ripristinando in suo favore il tesseramento della calciatrice Coluccio Francesca (Com. Uff. n. 1/TFN – Sez. Tess. – Riunione del 25.9.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti rilevava che nel caso sottoposto al suo giudizio, non trovava applicazione l'art. 109 N.O.I.F. che ha, quale suo presupposto, l'inattività del tesserato pur in presenza di una sua idoneità allo svolgimento della pratica sportiva.

Nel nostro caso, a parere del Tribunale, il mancato utilizzo della calciatrice non poteva essere addebitato alla società di appartenenza, titolare del tesseramento, ma alla situazione della calciatrice, sottoposta a un intervento chirurgico nel mese di febbraio 2014 dopo un periodo d'inattività risalente al 19.10.2013, come risulta dalla documentazione medica versata in atti.

A proporre rituale e tempestivo reclamo dinanzi a questa Corte è questa volta la calciatrice Coluccio Francesca la quale, con ricorso inoltrato in data 18.11.2014, non contestava di essere stata operata nel mese di Febbraio 2014 ma sosteneva che dopo tale intervento si metteva a disposizione della società senza più essere convocata. Sosteneva altresì, in breve, che il TFN – Sez. Tess. aveva interpretato in maniera distorta l'art. 109 N.O.I.F. e che tale norma è diretta alle società, alle quali pone determinati obblighi, ma non anche ai calciatori.

Per tali motivi la calciatrice chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato e il ripristino dello svincolo deciso dal competente Dipartimento della F.I.G.C. – Lega Dilettanti.

Alla seduta del 19.1.2015, assente la parte resistente, A.C.F. Torino, il difensore della calciatrice illustrava la propria tesi difensiva e la controversia veniva ritenuta in decisione.

Questa Corte ritiene che vi siano i presupposti per modificare la decisione assunta dalla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, non ritenendola corretta.

Infatti, anche a parere di quest'organo giudicante, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ha erroneamente interpretato l'art. 109 N.O.I.F..

La norma intende sanzionare la volontà delle società di tenere fermo il proprio tesserato, con la conseguenza che (come insegna la consolidata giurisprudenza federale) non si considera inattivo l'atleta che, per motivi a lui non imputabili, non risponde a quattro convocazioni espletate con lettera raccomandata dal sodalizio sportivo.

La giurisprudenza elaborata sul punto dagli organi della giustizia sportiva della F.I.G.C. è molto rigorosa nei confronti delle società che non rispettano la procedura di convocazione e che tentano di aggirare la norma, magari lasciando il calciatore in panchina o impiegandolo per pochi minuti.

Secondo il dettato dell'art. 109 N.O.I.F. “il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” che tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività”.

In primo luogo per l'applicazione della norma è necessario che il calciatore sia tesserato e a disposizione della società entro il 30 novembre di ciascun anno, questo significa che detta norma non è applicabile ai calciatori tesserati e a disposizione della società dopo tale data.

La calciatrice Francesca Coluccio, alla data del 30.11.2013, era, sia tesserata per la società A.C.F. Torino, sia disponibile per la medesima società.

Infatti, deve considerarsi, a disposizione della società, anche il calciatore, che tesserato, non è utilizzabile a causa di un infortunio.

Diversamente opinando un calciatore tesserato entro il 30 novembre, messi a disposizione della società, infortunatosi pochi giorni prima della scadenza di tale termine, non più convocato dalla società di appartenenza, sebbene guarito dall'infortunio nel successivo mese di dicembre, non potrebbe invocare lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F..

La norma in esame deve pertanto essere interpretata come diretta a evitare non solo l'inerzia agonistica ma anche la sopravvivenza del vincolo mantenuta solo a fini strumentali.

Le società hanno, comunque, modo di evitare la perdita del calciatore.

Innanzitutto i calciatori devono essere in possesso della prescritta visita medica d'idoneità del calciatore; le società devono averne copia e per ottenerla devono richiederla per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso.

Nel caso in cui il calciatore non avesse presentato tale certificato, la società deve contestare l'inadempienza mediante raccomandata. La mancata opposizione a tal eccezione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre al fine di mantenere vincolato il calciatore, e sempre nel termine della stagione in corso, deve inviare al suo domicilio almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società può formalizzare la contestazione che in sede di giudizio costituirà prova del mancato rispetto delle convocazioni salvo che il calciatore non le abbia motivatamente respinte.

Nel caso che ci riguarda la società A.C.F. Torino, non risulta abbia mai convocato a gare la calciatrice dopo l'intervento chirurgico del 27.02.2014, non risulta altresì che abbia mai invitato la calciatrice a sottoporsi a visite mediche, non risulta, infine, abbia mai richiesto all'atleta il certificato d'idoneità all'attività sportiva, non vi è documentazione in atti in tal senso.

A giudizio di quest'organo giudicante non è onere del calciatore comunicare alla società la guarigione clinica da un infortunio mentre è suo preciso onere, ex art. 109 N.O.I.F., rispondere agli inviti di presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva, così come rispondere alle

convocazioni alle gare, giustificandone il mancato rispetto per motivi a lui non imputabili quali appunto le malattie e gli infortuni.

Nel caso che ci riguarda nessuna comunicazione, è mai pervenuta alla calciatrice.

Ne consegue che la società A.C.F. Torino non ha correttamente adempiuto le formalità previste dall'art. 109 N.O.I.F. e, quindi, non ha fornito la prova che il mancato utilizzo della calciatrice, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, sia a essa imputabile e, pertanto, s'impone il ripristino dello svincolo così come deciso dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. della F.I.G.C..

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Francesca Coluccio e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata ripristinando il provvedimento di svincolo per inattività ex art 109 N.O.I.F..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Avv. Stefano Agamennone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

3) RICORSO DELL'U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C. R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014)

4) RICORSO DEL CALC. FORNACIARI SIMONE AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. EMILIA ROMAGNA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014)

Con reclamo in data 1.12.2014, la U.S.D. Vigor Carpaneto 1992 ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti del 24.11.2014 di cui al Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014, chiedendo a questa Corte, previa rimessione degli atti del giudizio al Consiglio Federale perché possa rendere esatta interpretazione dell'art. 103-bis N.O.I.F. in relazione all'art. 5 del regolamento FIFA ed agli artt. 100 – 101 – 117.3 N.O.I.F., di dichiarare valido ed efficace il tesseramento del calciatore Simone Fornaciari del 12.9.2014 in favore della reclamante.

Anche il calciatore Fornaciari ha proposto autonomo reclamo, riportandosi integralmente, per le considerazioni in diritto, a quello coltivato dalla U.S.D. Vigor Carpaneto 1992.

Il reclamo della Vigor Carpaneto 1922 e quello del calciatore Fornaciari, in disparte il profilo della loro stessa ammissibilità, atteso che si risolvono in una riproposizione, pressochè integrale e testuale, delle ragioni giuridiche fatte valere in primo grado e motivatamente disattese dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale impugnata, avverso la quale non muovono dunque alcuno specifico motivo di doglianza, sono infondati e, previa riunione, vanno rigettati.

Premesso che i fatti relativi ai trasferimenti del calciatore nella Stagione Sportiva 2014/2015 non sono in contestazione, questa Corte rileva che correttamente la decisione della C.T. impugnata dichiara la nullità del tesseramento del Fornaciari per la reclamante Carpaneto in considerazione della circostanza per la quale detto trasferimento è avvenuto in data 12.9.2014 e dunque al di fuori del periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi.

L'art. 103 bis, comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F., con disposizione che anche secondo questa Corte è chiara ed inequivoca, prevede infatti espressamente, quale presupposto legittimante

l'ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, del calciatore interessato da una precedente risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, che il trasferimento debba avvenire nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi e che l'accordo risolutivo fra le parti debba essere formalizzato e depositato entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi.

Orbene, il Com. Uff. n. 169/A determina quale periodo utile per i trasferimenti e le cessioni suppletivi, per la Stagione Sportiva 2014/2015, con riferimento ai trasferimenti di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., il periodo che va da lunedì 1 dicembre alle ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014.

Ne consegue che, nel caso di specie, mentre risulta soddisfatta la circostanza relativa alla formalizzazione ed al deposito entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dell'accordo per la risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo del calciatore Fornaciari al Piacenza, atteso che detto accordo è stato depositato in data 8 settembre 2014, non altrettanto può dirsi riguardo al periodo del trasferimento del calciatore alla società reclamante.

Detto trasferimento è infatti avvenuto pacificamente in data 12.9.2014 e dunque effettivamente al di fuori del periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dal Com. Uff. n. 169/A, come correttamente statuito dalla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 3) e 4) come sopra rispettivamente proposti dalla società U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 di Carpaneto Piacentino (Piacenza) e dal calciatore Fornaciari Simone, li respinge.

Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio